

LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 30.12.2018 n.145) - PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO E DI AGEVOLAZIONI

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	ENTI DEL TERZO SETTORE - FONDAZIONI EX IPAB.....	3
1.2	ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE - AMPLIAMENTO.....	3
1.3	RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI - RIAPERTURA	3
1.4	NOVITÀ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	4
1.5	CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE	5
1.6	CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0.....	6
1.7	ABROGAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI	7
1.8	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI.....	7
1.9	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA	7
1.10	CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE	8
1.11	CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. "SPORT BONUS").....	9
1.12	CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI.....	9
1.13	RIDUZIONE DI ALCUNI CREDITI D'IMPOSTA.....	10
1.14	DETRAZIONE IRPEF/DEDUZIONE IRES PER SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE - INCREMENTO..	10
1.15	VOUCHER MANAGER.....	11
1.16	NUOVA SABATINI - RIFINANZIAMENTO.....	11
1.17	FONDI DI VENTURE CAPITAL	12

1.18 RACCOLTA DI CAPITALE PER LE PMI.....	13
1.20 NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI.....	14
1.21 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO	15
1.22 RIDUZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER LE AUTO STORICHE	15
1.23 DETRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA	15
1.24 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL'ATTIVITÀ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI.....	16
1.25 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA DETRAZIONI.....	16
1.26 INVESTIMENTI AGEVOLATI DA PARTE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE.....	17
1.27 AGEVOLAZIONI PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA BIOGAS	17
1.28 IMPOSTA DI REGISTRO - RETROATTIVITÀ DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART.20 DEL DPR 131/86	18
1.29 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - AUMENTO MISURA ACCONTO	18
1.30 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.....	18
1.31 APPARECCHI PER IL GIOCO LECCITO - PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) - ULTERIORE INCREMENTO	19
1.32 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E LE SCOMMESSE - AUMENTO.....	20
1.33 RIFORMA DEI CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI - ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA UNICA.....	20
1.34 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RATEIZZAZIONE DEI RIMBORSI	21
1.35 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AUMENTI FINO AL 50%	21
1.36 MISURA DEL CANONE RAI.....	21
1.37 STERILIZZAZIONE AUMENTO ACCISE CARBURANTI PER IL 2019	21
1.38 RIMODULAZIONE DELL'INCREMENTO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI.....	21
1.39 ACCISE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO	22
1.40 ACCISE SULLA BIRRA E BIRRIFICI ARTIGIANALI DI MINORI DIMENSIONI	22
1.41 ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI.....	22
1.42 ZFU NEL CENTRO ITALIA - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	22
1.43 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI NELLA ZFU DI GENOVA	23
1.44 SISMA DEL 20 E 29.5.2012 - FABBRICATI NEI COMUNI EMILIANI, LOMBARDI E VENETI - PROROGA DELL'ESENZIONE IMU	23
1.45 CARD CULTURA PER I DICIOTTENNI	23

1 PREMESSA

Facendo seguito alla nostra Circolare n. 1/2019 dell'11 gennaio 2019, di seguito Vi riportiamo le ulteriori novità e modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2019.

1.1 ENTI DEL TERZO SETTORE - FONDAZIONI EX IPAB

Nel Codice del Terzo settore viene introdotta una nuova previsione, in base alla quale si considerano non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi sanitari e prestazioni socio-sanitarie se svolte da fondazioni delle ex IPAB, a condizione che:

- gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria;
- non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Le suddette agevolazioni si applicano nei limiti del regime "de minimis".

1.2 ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE - AMPLIAMENTO

Viene esteso l'ambito applicativo della decommercializzazione (art. 148 co. 3 del TUIR) alle attività svolte da "strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse".

1.3 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI - RIAPERTURA

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, de-tenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

- l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate (ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) alla data dell'1.1.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR) alla data dell'1.1.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

1.4 NOVITÀ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:

- viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali;
- viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dal 2021.

Cedolare secca e immobili commerciali

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:

- classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozzi o botteghe");
- di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all'imposta sostitutiva se locate congiuntamente all'immobile principale.

Anche la "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:

- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- produttivi di redditi fondiari.

Contratti stipulati nell'anno 2019

La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura "a regime", ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.

Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non

scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Aliquota

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall'art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.

Modifica della misura dell'acconto

Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.

1.5 CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art. 3 del DL 145/2013).

Misura differenziata in base alla tipologia di costi

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Tetto massimo

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Spese per materiali e forniture

L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Obblighi di certificazione

L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").

Norma interpretativa

Viene disposto¹, inoltre, che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

1.6 CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Viene prorogato, per il 2019, il credito d'imposta (di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017) riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Viene tuttavia modificata la misura dell'agevolazione.

Piccole imprese

Alle piccole imprese l'agevolazione spetta:

- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Medie imprese

Per le medie imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Grandi imprese

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

¹ con riferimento all'art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

1.7 ABROGAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI

Viene abrogato il credito d'imposta², pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.

Decorrenza dell'abrogazione

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l'1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").

1.8 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti pubblicitari (di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017), viene precisato che l'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti "de minimis".

1.9 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Ambito oggettivo

Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Ambito temporale

² Di cui all'art. 1 co. 21 della L. 190/2014,

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è:

- pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

1.10 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE

Viene introdotto un credito d'imposta per le edicole.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

Ambito temporale

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

1.11 CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. "SPORT BONUS")

Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta (di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017) per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Erogazioni liberali agevolabili

Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali:

- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Misura dell'agevolazione

Lo "Sport bonus" è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

1.12 CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI

Viene introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa.

Erogazioni liberali agevolabili

Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:

- in denaro;
- nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari");
- per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idro-geologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;
- anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

1.13 RIDUZIONE DI ALCUNI CREDITI D'IMPOSTA

Viene prevista la riduzione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);
- credito d'imposta per esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);
- credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 62/2001).

Con DM saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate agevolazioni.

1.14 DETRAZIONE IRPEF/DEDUZIONE IRES PER SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE - INCREMENTO

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni (di cui all'art. 29 del DL 179/2012), che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up innovative;
- viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

Autorizzazione della Commissione europea

Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

1.15 VOUCHER MANAGER

Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Ambito temporale

Il voucher è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti "solari".

Misura dell'agevolazione

Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta agevolato:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta:

- in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete (di cui all'art. 3 del DL 5/2009), avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

1.16 NUOVA SABATINI - RIFINANZIAMENTO

Viene rifinanziata la c.d. "Nuova Sabatini"³, per un ammontare di:

- 48 milioni di euro per il 2019;

³art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017

- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. "Industria 4.0".

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

1.17 FONDI DI VENTURE CAPITAL

I fondi di venture capital sono fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate.

La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno al venture capital, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Attraverso il fondo di sostegno al venture capital, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:

- di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) di cui all'art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;
- di uno o più fondi di venture capital come definiti dall'art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.

Regime agevolato per i venture capital

Per favorire l'accesso al venture capital e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l'art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.

In linea generale, il regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:

- l'esenzione dalle imposte sui redditi ex art. 73 co. 5-quinquies del TUIR, sul risultato di gestione conseguito;
- l'imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei pro-venti distribuiti dal fondo.

In deroga a quanto sopra riportato, l'art. 31 del DL 98/2011 prevede l'esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di venture capital.

Nuova definizione di venture capital

Ai fini dell'agevolazione prevista dal già citato art 31, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di venture capital.

Vengono definiti fondi per il venture capital gli OICR residenti in Italia che investono almeno l'85% (prima era del 75%) del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:

- sperimentazione (seed financing),
- costituzione (start-up financing),
- avvio dell'attività (early-stage financing) o sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing), e il residuo in PMI di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del DLgs. 58/98.

Rispetto al regime precedente, poi, viene modificato il requisito che prevede l'esercizio di un'attività di impresa da parte della società destinataria dell'investimento da non più di 36 mesi. La legge di bilancio 2019 prevede che l'attività di impresa debba essere esercitata da meno di 7 anni (lett. e) del co. 3 dell'art. 31 del DL 98/2011).

1.18 RACCOLTA DI CAPITALE PER LE PMI

Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:

- integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l'art. 1 co. 5-novies del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme online che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
- modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

1.19 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1

Viene previsto un contributo:

- per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO₂) fino a 70 g/km;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l'acquirente di uno sconto sul prezzo).

Misura del contributo

La misura del contributo:

- varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

Acquisto con rottamazione

Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:

- 6.000,00 euro, se le emissioni di CO₂ del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
- 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Acquisto senza rottamazione

In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:

- 4.000,00 euro, con emissioni di CO₂ da 0 a 20 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km

Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

1.20 NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO₂) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.

Misura dell'imposta

L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:

- da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l'imposta è pari a 1.100,00 euro;
- da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro;
- da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro;
- superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.

1.21 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO

Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.

Misura del contributo

Il contributo:

- è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2;
- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:

- delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
- dell'IRPEF,
- dell'IRES,
- dell'IVA,

dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

1.22 RIDUZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER LE AUTO STORICHE

Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:

- con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
- in possesso del certificato di rilevanza storica (di cui all'art. 4 del DM 17.12.2009) e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

1.23 DETRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per:

- le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Aliquota e ripartizione della detrazione

La nuova detrazione:

- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

1.24 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL'ATTIVITÀ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

Viene istituita un'imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.

Ambito soggettivo

La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni.

I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Imposizione sostitutiva

I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell'IRPEF.

Decorrenza

Il regime è operativo a decorrere dall'1.1.2019, ma un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.

1.25 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA DETRAZIONI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

1.26 INVESTIMENTI AGEVOLATI DA PARTE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE

La legge di bilancio 2019 prevede un innalzamento dal 5% al 10% dell'attivo patrimoniale degli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, es. Casse professionali) e dalle forme di previdenza complementare (di cui al DLgs. 252/2005, c.d. fondi pensione) che può beneficiare dell'agevolazione in argomento.

Investimenti in fondi di venture capital

La legge di bilancio 2019 estende l'esenzione anche agli investimenti in quote o azioni di fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE).

Ai fini dell'agevolazione in argomento, sono definiti "fondi di venture capital" gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti a favore di piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea, residenti in Italia o nella UE o nello SEE con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Inoltre, occorre che le PMI in cui investono i fondi di venture capital soddisfino al-meno una delle seguenti condizioni:

- non hanno operato in alcun mercato;
- operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;
- necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte degli enti di previdenza obbligatoria o complementare, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.

1.27 AGEVOLAZIONI PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA BIOGAS

Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione (attuativo dell'art. 24 co. 5 del DLgs. 28/2011) riferito all'anno 2019 e successive annualità, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al DM 23.6.2016 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW:

- facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola, di allevamento;
- realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile;
- la cui alimentazione deriva da almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

1.28 IMPOSTA DI REGISTRO - RETROATTIVITÀ DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART.20 DEL DPR 131/86

Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro, applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell'1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all'1.1.2018.

Riqualificazione e abuso del diritto

Tale riqualificazione può essere operata facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto (di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000) ma non più a norma dell'art. 20 del DPR 131/86, atteso che quest'ultimo configura norma sull'interpretazione degli atti e che è stata riformulata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) esplicitando che l'interpretazione degli atti, ai fini dell'imposta di registro, deve essere operata "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 13.11.2018 n. 29084 e 26.1.2018 n. 2007) aveva ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, introdotta dalla legge di bilancio 2018, non potesse essere retroattiva, configurando norma innovativa. Con la legge di bilancio 2019 il legislatore sancisce espressamente la natura di norma di interpretazione autentica della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, sancendo, quindi, la possibilità di applicarlo retroattivamente agli atti anteriori all'1.1.2018.

1.29 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - AUMENTO MISURA ACCONTO

La legge di bilancio 2019 ha elevato ulteriormente (era già stata elevata dalla legge di bilancio 2018) la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, da versare il 16 novembre di ogni anno, portandolo rispettivamente:

- all'85% per l'anno 2019;
- al 90% per l'anno 2020;
- al 100% dall'anno 2021.

1.30 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

La legge di bilancio 2019 interviene in materia di imposta di bollo con due diverse disposizioni:

- viene estesa l'esenzione da imposta di bollo per gli atti di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;

- viene modificata (dal 2021) la misura dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dagli intermediari.

Esenzione da imposta di bollo fin dall'origine

Viene disposta, dall'1.1.2019, l'esenzione fin dall'origine dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 1.8.2018 n. 18 (§ 8) l'esenzione trova applicazione anche a seguito della riforma del Terzo settore, con riferimento a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, mentre, con riferimento agli enti del Terzo settore, è stata "sostituita" dalla più ampia previsione di cui all'art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017.

Misura dell'acconto

Viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale (ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 642/72) sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno. A seguito della modifica, l'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale è dovuto nella misura seguente:

- 95% per il 2019 e il 2020 (per tali anni la misura resta invariata);
- 100% dal 2021.

1.31 APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO - PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) - ULTERIORE INCREMENTO

In relazione agli apparecchi per il gioco lecito (di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS -c.d. AWP, Amusement With Prizes o new slot), la misura del PREU viene ulteriormente incrementata dell'1,35% e diventa quindi pari:

- al 20,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 20,95% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019;
- al 21,03% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020;
- al 21,10% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021;
- al 20,95% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023.

In relazione agli apparecchi per il gioco lecito (di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS -c.d. VLT, Video Lottery Terminal), la misura del PREU viene ulteriormente incrementata dell'1,25% e diventa quindi pari:

- al 7,50% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 7,90% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019;
- al 7,93% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020;

- all'8% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021;
- al 7,85% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023.

1.32 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E LE SCOMMESSE - AUMENTO

L'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse (di cui al DLgs. 23.12.98 n. 504) viene stabilita, a decorrere dall'1.1.2019:

- per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a di-stanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e nella misura del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

1.33 RIFORMA DEI CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI - ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA UNICA

Viene prevista la riforma dei concorsi pronostici sportivi (di cui al DLgs. 14.4.48 n. 496) da attuare mediante un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Disciplina transitoria

In via transitoria, a partire dall'1.7.2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo della riforma, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è stabilita come segue:

- percentuale destinata al montepremi: 75%;
- percentuale destinata al compenso del concessionario: 5%;
- percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8%;
- percentuale destinata alla società "Sport e salute Spa" (ente strumentale del CONI): 12%.

Abolizione dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi

Viene inoltre disposta la soppressione, a decorrere dall'1.7.2019:

- dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al DM 19.6.2003 n. 179 e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al DM 2.8.99 n. 278;
- del diritto fisso di cui all'art. 27 co. 1-2 della L. 30.12.91 n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi.

1.34 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RATEIZZAZIONE DEI RIMBORSI

In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune (ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 446/97), i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

La maggiorazione era stata abrogata (dall'art. 23 co. 7 del DL 83/2012) ancorché alcuni Comuni avessero continuato ad applicarla anche successivamente.

1.35 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AUMENTI FINO AL 50%

Dall'1.1.2019, possono essere aumentate fino al 50% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato.

Le frazioni di quest'ultimo, inoltre, si arrotondano a mezzo metro quadrato.

1.36 MISURA DEL CANONE RAI

La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui (medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018).

1.37 STERILIZZAZIONE AUMENTO ACCISE CARBURANTI PER IL 2019

Viene eliminato l'aumento (inizialmente previsto dall'art. 19 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 a decorrere dall'1.1.2019), delle aliquote di accisa:

- sulla benzina e sulla benzina con piombo;
- sul gasolio utilizzato come carburante.

L'aumento era stato disposto a copertura degli oneri derivanti dall'introduzione dell'ACE (aiuto alla crescita economica).

1.38 RIMODULAZIONE DELL'INCREMENTO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI

Viene incrementato a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi l'obiettivo di gettito da raggiungere al fine di evitare l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti previsto dalla "clausola di salvaguardia" (art. 1 co. 718 lett. c) della L. 190/2014).

1.39 ACCISE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Deve intendersi implicitamente abrogata la previsione che (art. 1 co. 234 secondo periodo della L. 190/2014) che stabiliva che si applicasse a decorrere dall'1.1.2019 la riduzione del 15% del credito d'imposta relativo all'aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà dunque applicazione.

1.40 ACCISE SULLA BIRRA E BIRRIFICI ARTIGIANALI DI MINORI DIMENSIONI

Viene modificata l'aliquota di accisa sulla birra e si introduce una riduzione dell'imposizione per i birrifici artigianali di minori dimensioni.

Aliquota di accisa sulla birra

A decorrere dall'1.1.2019, l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in misura pari a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Birrifici artigianali di minori dimensioni

Viene stabilito che, di regola, nei birrifici artigianali aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri:

- il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento;
- alla birra realizzata si applica l'aliquota di accisa prevista, ridotta del 40%.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.41 ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Con riguardo ai tabacchi lavorati, sono previste, fra l'altro:

- alcune modifiche alle aliquote di base e al calcolo dell'accisa applicabile ai predetti prodotti;
- la fissazione delle aliquote relative a sigaretti e sigarette, rispettivamente, in misura pari al 23,5% e al 59,5%.

1.42 ZFU NEL CENTRO ITALIA - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali⁴ per la zona franca urbana (ZFU) del Centro Italia colpito dal terremoto, spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31.12.2019.

⁴ Cfr. Agevolazioni previste dal co. 2 dell'art. 46 del DL 50/2017.

Dette esenzioni sono concesse per il periodo d'imposta in corso al 24.6.2017 e per i 3 anni successivi (anni 2017 - 2020, per i soggetti "solari").

Le agevolazioni non spettano alle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nei Comuni ricompresi nella ZFU.

1.43 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI NELLA ZFU DI GENOVA

Le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 8 del DL 109/2018, per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del "Ponte Morandi" (esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali):

- sono concesse per il periodo d'imposta in corso al 20.11.2018 e per quello successivo (anni 2018 e 2019, per i soggetti "solari");
- spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.

1.44 SISMA DEL 20 E 29.5.2012 - FABBRICATI NEI COMUNI EMILIANI, LOMBARDI E VENETI - PROROGA DELL'ESENZIONE IMU

Per i fabbricati ubicati in alcuni Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012, l'esenzione IMU⁵ è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2019.

Sono interessati i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

1.45 CARD CULTURA PER I DICOTTENNI

Viene prorogata anche per il 2019 la Card cultura elettronica, destinata ai soggetti:

- residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- che compiono 18 anni nel 2019.

⁵ Prevista dall'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L'uso del bonus cultura è previsto per:

- l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- l'acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM